

# **TI\_GERICHTE 9.2014.97 vom 30. Oktober 2014**

TI Tribunale d'appello, 2014-10-30, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_9.2014.97](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_9.2014.97)

FR: TI\_GERICHTE 9.2014.97 du 30 octobre 2014

IT: TI\_GERICHTE 9.2014.97 del 30 ottobre 2014

## **Regeste**

Modifica delle relazioni personali in via cautelare; richiesta di ampliamento dei diritti di visita da parte della nonna

## **Erwägungen**

### **E. 1**

Con l'entrata in vigore della modifica del 19 dicembre 2008 del Codice civile (in materia di protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto di filiazione), l'autorità giudiziaria competente per giudicare i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni è la Camera di protezione del Tribunale di appello, che giudica nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione con gli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 48 lett. f n. 7 LOG; art. 2 cpv. 2 LPMA). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi in via sussidiaria alle norme sulla procedura di ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della LTut, pag. 8). Per le procedure di reclamo presentate contro le decisioni emanate dalle Autorità di protezione dopo il 1° marzo 2014 trovano applicazione le disposizioni della nuova Legge sulla procedura amministrativa (art. 113 cpv. 2 LPAm), in particolare l'art. 99 LPAm.

### **E. 2**

Nel suo reclamo RE 1 postula l'accoglimento delle sue istanze 28 aprile 2014 e 4 giugno 2014 in merito ai diritti di visita. In particolare chiede che PI 1 possa trascorrere presso di lei i fine settimana (da venerdì sera dopo l'asilo fino alle 19.00 di domenica sera) e i giorni festivi (a partire dalle 17.00 del giorno prima fino alle 19.00 del giorno stesso, compresi i ponti fra il fine settimana e il giorno festivo), oltre ad una settimana di vacanza nel mese di luglio 2014 e tre settimane nel mese di agosto 2014 (durante la chiusura di Casa \_\_\_\_\_).

#### **E. 2.1**

Nella decisione impugnata l'Autorità di protezione, dopo aver riassunto le richieste di RE 1 e le tappe recenti del procedimento, ha confermato di ritenere “ veramente indispensabile agire con i dovuti tempi preparando adeguatamente PI 1 ad un'eventuale modifica del diritto di visita ”, “ considerato il vissuto della minore ” e il fatto che quest'ultima ripone tutte le sue sicurezze in Casa \_\_\_\_\_ (pag. 2). Richiamati i presupposti per l'adozione di una misura cautelare e considerato come dalle informazioni assunte emerge “ una difficoltà della minore nell'allontanarsi dall'Istituto ”, l'Autorità di protezione ha ritenuto che una modifica “ così sostanziale ” dei diritti di visita non potesse essere adottata già in via cautelare ma che fosse necessario attendere l'esito delle verifiche già richieste (pag. 3).

L'Autorità di protezione ha peraltro rimarcato che RE 1 ha “ deciso in maniera arbitraria di trascorrere il diritto di visita del 24 maggio 2014 al proprio domicilio ”, nonostante le fosse stato chiesto di non esercitare le visite a \_\_\_\_\_ “ per ovvi motivi e nel rispetto della sensibilità della minore ” (pag. 2). Di conseguenza, l'Autorità di protezione ha respinto l'istanza 4 giugno 2014 e ha confermato l'assetto attuale dei diritti di visita, con richiesta a RE 1 “ di mantenere un comportamento corretto, informando tempestivamente l'Autorità di qualsiasi cambiamento relativo al diritto di visita ”. Il decreto è stato assortito dalla comminatoria dell'art. 292 CP.

## **E. 2.2**

L'insorgente nel suo memoriale ripercorre le varie tappe della vicenda, evidenziando la costante presenza della nonna nella vita di PI 1, sin dal parto e sin dalla sua permanenza in ospedale per la cura delle crisi di astinenza. Critica le decisioni adottate in passato dall'Autorità di protezione, sostenendo che “ i diritti di visita a favore dei nonni sono stati deliberatamente e consapevolmente limitati da Casa \_\_\_\_\_ e dalla ARP \_\_\_\_\_ per favorire l'inserimento della minore in una famiglia affidataria, di cui i nonni tra l'altro non sapevano nulla ” (reclamo, pag. 4). Secondo l'insorgente, “ l'ARP \_\_\_\_\_ e Casa \_\_\_\_\_ hanno dimostrato in questa vicenda una totale mancanza di professionalità e rispetto e attenzione verso la minore e il suo bene psicofisico, esponendola a profondo dolore e disperazione per averla ingiustamente e immotivatamente separata dai propri famigliari più stretti ” (reclamo, pag. 5). La reclamante afferma che “ per tutti questi anni l'ARP \_\_\_\_\_ e Casa \_\_\_\_\_ hanno potuto contare sulla fiducia e l'ingenuità che i nonni nutrivano nelle istituzioni, per approfittarne egoisticamente e portare avanti indisturbati i loro interessi e non certo quelli della minore ” (reclamo, pag. 5). L'Autorità di protezione, abusando del suo potere, “ non ha fatto altro che adoperarsi in tutti i modi per separare la nipote dagli amati nonni, sperando che diventasse più docile e facile da manipolare per i loro disegni ” (reclamo, pag. 6). Con riferimento al decreto cautelare impugnato, l'insorgente riferisce che nell'incarto non vi è alcun elemento negativo nei suoi confronti, ma che al contrario “ il rapporto del Punto d'Incontro afferma come tra la nonna e la minore ci sia un rapporto speciale, molto positivo ”; che la nonna è stata costante nell'esercizio dei diritti di visita e che si è sempre comportata in maniera adeguata; che “ la minore chiede di continuo di stare con la sua nonna e di recarsi al suo domicilio per passarvi il fine settimana ”. Vi è dunque una prognosi favorevole a che il diritto di visita sarà a breve esteso e comprenderà il fine settimana (reclamo, pag. 7). Il requisito dell'urgenza è pure dato, considerato lo “ stato psichico della minore che soffre a vedere la nonna soltanto per poche ore il sabato mattina ”, peraltro costrette a girovagare per \_\_\_\_\_ non potendo in tale lasso di tempo recarsi fino a \_\_\_\_\_ (reclamo, pag. 7). L'Autorità di protezione ha riconosciuto la necessità di consentire a PI 1 di trascorrere il fine settimana fuori dall'Istituto, “ ma incomprensibilmente alla nonna viene rifiutato l'affidamento di PI 1, preferendole una famiglia estranea ”, non gradita a PI 1 che sinora non ha voluto trascorrere nemmeno una notte a casa loro (reclamo, pag. 8). Protrarre questa situazione, senza estendere i diritti di visita presso la nonna per l'intero fine settimana, rischierebbe di creare a PI 1 “ disturbi profondi da richiedere una terapia psichiatrica ” (reclamo, pag. 8-9). Secondo l'insorgente, un tale provvedimento sarebbe inoltre proporzionale e troverebbe l'accordo della madre di PI 1 (reclamo, pag. 9-10). Contesta le affermazioni della ex direttrice di Casa \_\_\_\_\_ e il rimprovero di aver portato PI 1 al proprio domicilio, ritenendo che non vi fosse un divieto in tal senso e ritenendo la comminatoria penale del tutto sproporzionata e limitativa della libertà personale della nonna e della minore (reclamo,

pag. 10-12). In conclusione, l'insorgente ritiene che confermare il decreto cautelare equivale a “ sostenere un agire sconsiderato e arbitrario dell'ARP \_\_\_\_\_ e di Casa \_\_\_\_\_, non accorgendosi ancora una volta che il bene psico-fisico della minore è chiaramente messo in pericolo proprio dall'Autorità chiamata a tutelarla ”, non essendovi “ alcun rischio concreto per il bene della minore nel concederle di stare con la nonna il fine settimana ” (reclamo, pag. 13). Postula dunque l'accoglimento delle sue istanze 28 aprile 2014 e 4 giugno 2014 e l'ampliamento dei diritti di visita con la nipote per i fine settimana (da venerdì sera dopo l'asilo fino alle 19.00 di domenica sera) e i giorni festivi (a partire dalle 17.00 del giorno prima fino alle 19.00 del giorno stesso, compresi i ponti fra il fine settimana e il giorno festivo) oltre a quattro settimane complessive di vacanze estive.

### **E. 2.3**

Ai sensi dell'art. 273 cpv. 1 CC, i genitori che non sono detentori dell'autorità parentale o della custodia, nonché il figlio minore hanno reciprocamente il diritto di conservare le relazioni personali indicate dalle circostanze. Giusta l'art. 274a CC, il diritto alle relazioni personali può, in circostanze straordinarie, essere conferito anche ad altre persone, segnatamente a parenti, in quanto ciò serva al bene del figlio (cpv. 1); i limiti del diritto di visita posti ai genitori vigono per analogia (cpv. 2). Sono circostanze straordinarie – tra l'altro – cambiamenti familiari che non permettono più a tali parenti di mantenere un rapporto instauratosi con il minore ( Hegnauer , Berner Kommentar, Vol. II, 1997, ad art. 274a CC n. 19; Meier/Stettler , Droit de la filiation, 5<sup>a</sup> ed. 2014, n. 760-761; Schwenzer , BSK ZGB I,

### **E. 2.4**

Ai sensi dell'art. 445 CC l'autorità di protezione degli adulti prende, ad istanza di una persona che partecipa al procedimento, oppure d'ufficio, tutti i provvedimenti cautelari necessari per la durata del procedimento; può in particolare ordinare a titolo cautelare una misura di protezione degli adulti (cpv. 1). In caso di particolare urgenza, l'autorità di protezione può immediatamente prendere provvedimenti cautelari senza sentire le persone che partecipano al procedimento; nel contempo dà loro l'opportunità di presentare osservazioni; in seguito prende una nuova decisione (cpv. 2). Le decisioni in materia di provvedimenti cautelari possono essere impugnate con reclamo entro dieci giorni dalla loro comunicazione (cpv. 3). Presupposti per l'emanazione di una decisione cautelare sono la prognosi favorevole del procedimento principale (il cosiddetto *fumus boni iuris* ), l'urgenza della misura e la sua proporzionalità (cfr. art. 389 cpv. 2 CC: la misura deve essere necessaria e idonea; Auer/Marti , BSK Erw.Schutz, 2010, ad art. 445 CC n. 6 e segg; sentenza CDP del 21 maggio 2014, inc. 9.2013.218, consid. 5.2).

### **E. 2.5**

Nel caso concreto, non occorre attardarsi sulla questione a sapere se tra PI 1 e la nonna sussista un solido rapporto affettivo e se PI 1 trascorra con piacere del tempo con la nonna. L'esistenza di “circostanze straordinarie” è di rilievo unicamente per il conferimento di relazioni personali che, nella fattispecie, non sono in discussione. Occorre dunque valutare la richiesta di ampliamento degli stessi considerando quali cambiamenti siano sopravvenuti nel frattempo a giustificazione della modifica dell'assetto esistente – urgente, poiché richiesta già in via cautelare – ponderando le circostanze alla luce del bene della minore. Ora, si rileva che l'istanza dell'insorgente è pervenuta all'Autorità di protezione solo due settimane dopo che i diritti di visita erano stati estesi da 1 ora e mezza a cadenza

quindicinale a 4 ore settimanalmente. In particolare, solo due diritti di visita hanno avuto luogo con il nuovo assetto, il 24 e il 31 maggio 2014. Sebbene non sia contestato che tali diritti di visita si siano svolti in maniera positiva per la minore, in questo lasso non risultano esservi stati dei cambiamenti significativi, tali da rendere opportuna l'estensione, in via urgente, dell'esercizio delle relazioni personali includendo un pernottamento presso la nonna. Nella fattispecie difetta quindi il requisito dell'urgenza, indispensabile per decretare una modifica dell'assetto già in via cautelare. Le affermazioni dell'insorgente, secondo cui il mancato pernottamento presso la nonna durante i week-end sarebbe alla base di uno stato di sofferenza fisica e/o psichica della minore, non hanno trovato riscontro agli atti. Atti da cui risulta invece, al contrario, la necessità di procedere gradualmente con PI 1, preparandola adeguatamente ai cambiamenti riguardanti le relazioni personali. Va infatti ricordato che PI 1 all'età di due anni e mezzo è stata lasciata dalla madre presso la comunità terapeutica italiana ove vivevano assieme per tornare, da sola, in Ticino; che la minore si è trovata a più riprese, in occasione dei diritti di visita, ad attendere invano la madre; che ha dovuto elaborare anche il distacco dalla nonna paterna, deceduta a fine 2013, e dal nonno paterno, figura cui era molto legata, che ha interrotto le visite. Sebbene nessuno di questi eventi sia imputabile alla qui reclamante, questo vissuto di separazioni e abbandoni deve essere preso in seria considerazione per valutare i provvedimenti da adottare nell'interesse della minore e conferma la necessità di agire per gradi e nei dovuti tempi. La modifica richiesta, incisiva nel senso che opera un cambiamento radicale nella quotidianità che la minore ha trovato presso Casa \_\_\_\_\_, non può essere decretata già in via cautelare. Alla luce di tutte le circostanze evocate, il giudizio dell'Autorità di protezione va dunque qui condiviso, nella misura in cui un maggior ampliamento dei diritti di visita di RE 1 così come da lei richiesto deve essere preso in considerazione in maniera più graduale e progressiva, rispettando una tempistica che non destabilizzi PI 1 e monitorando le reazioni della minore. La decisione impugnata merita quindi conferma. In via abbondanziale si rileva che le critiche all'Autorità di protezione di voler sistematicamente sfavorire le relazioni personali fra PI 1 e la nonna sono infondate. Nei mesi successivi all'inoltro del reclamo l'Autorità di protezione, coerentemente con quanto sopra e a conferma delle intenzioni di effettuare con una tempistica più delicata i cambiamenti riguardanti la quotidianità di PI 1, ha effettivamente ampliato ulteriormente le relazioni personali nonna-nipote nel senso richiesto dall'insorgente, prevedendo il pernottamento di PI 1 presso la nonna durante il week-end (cfr. lettera 4 settembre 2014). Nell'ultima missiva, l'Autorità di protezione ha anche preannunciato una decisione in relazione alla possibilità per PI 1 di trascorrere qualche giorno di vacanza presso la nonna (cfr. lettera 20 ottobre 2014). Si può semmai richiamare l'Autorità di protezione per essersi, in passato, determinata su richieste e istanze delle parti unicamente mediante una semplice comunicazione via lettera. Se è vero che ciò può essere stato frutto di richieste della stessa patrocinatrice di RE 1 (cfr. e-mail 4 giugno 2014 con annessa l'istanza di medesima data) va ricordato che, nella misura in cui vengono stabiliti o modificati diritti di visita, occorre pronunciarsi mediante una decisione formale munita dell'indicazione delle vie di ricorso, come rettammente fatto in occasione della decisione cautelare oggetto del presente procedimento. Si invita dunque l'Autorità di protezione ad un maggior rigore formale in tal senso. 3. Con scritto del 7 luglio 2014, RE 1 ha postulato l'ammissione al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio, a decorrere dal 23 giugno 2014, data di intimazione della decisione impugnata. Ai sensi dell'art. 117 CPC, applicabile su rinvio dell'art. 13 LAG, ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a), la cui domanda non appaia priva di

probabilità di successo (lett. b). Nel caso concreto, dalla documentazione prodotta da RE 1 emerge una situazione patrimoniale e finanziaria che può sicuramente essere definita precaria. Per il resto – nonostante la reiezione del gravame, e sebbene non fossero date le condizioni per una modifica in via cautelare dell'assetto dei diritti di visita – il reclamo non appariva totalmente privo di probabilità di esito favorevole, nella misura in cui l'Autorità di protezione nello scorso mese di settembre ha comunque aderito alle richieste di RE 1 concernenti il pernottamento di PI 1 durante i week-end. L'istanza di ammissione al beneficio dell'assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio può dunque essere accolta. Tale beneficio è concesso a partire dal 3 luglio 2014, data di presentazione del reclamo, comprendendo tuttavia anche gli atti processuali che l'hanno preceduto e che si sono resi necessari tanto per presentare l'impugnativa, quanto per redigere la domanda di gratuito patrocinio (cfr. DTF 122 I 322, consid. 3b; Trezzini, Commentario CPC, 2011, pag. 485 ad art. 119).

#### **E. 4**

In considerazione della particolarità del caso concreto, si rinuncia eccezionalmente al prelievo di oneri processuali.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.